Legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari

Progetto preliminare

(Legge sugli assegni familiari, LAFam)

(Aumento degli importi minimi degli assegni familiari)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del [data della decisione della Commissione][1];
visto il parere del Consiglio federale del [data][2],

decreta:

Minoranza (Vietze, Aellen, Aeschi, Amaudruz, de Courten, Fischer Benjamin, Gutjahr, Hess Erich, Sauter, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Wyssmann)
Non entrare in materia

I

La legge del 24 marzo 2006[3] sugli assegni familiari è modificata come segue:

Art. 5 Importo e adeguamento degli assegni familiari

[1] L'assegno per i figli ammonta ad almeno 250 franchi mensili.

[2] L'assegno di formazione ammonta ad almeno 300 franchi mensili.

[3] Il Consiglio federale adegua al rincaro gli importi minimi degli assegni allorché procede all'adeguamento delle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), sempre che l'indice nazionale dei prezzi al consumo sia aumentato almeno del 5 per cento dopo l'ultima determinazione. Gli importi sono arrotondati al multiplo di 5 franchi immediatamente superiore.

Minoranza (Gutjahr, Aellen, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Pahud, Sauter, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann)

RS .....
1 FF **2025** …
2 FF **2025** …
3 RS **836.2**

Art. 5 cpv. 1 e 2

Stralciare

Minoranza (Gutjahr, Aellen, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Pahud, Sauter, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann)

Art. 5 cpv. 3

[3] Il Consiglio federale adegua al rincaro gli importi minimi degli assegni allorché procede all'adeguamento delle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), sempre che l'indice nazionale dei prezzi al consumo sia aumentato almeno del 5 per cento dopo l'ultima determinazione. Gli importi sono arrotondati al multiplo di 5 franchi più vicino.

Minoranza (Marti Samira, Crottaz, Gysi Barbara, Hässig Patrick, Meyer Mattea, Piller Carrard, Porchet, Weichelt)

Art. 5 cpv. 3

[3] Allorché procede all'adeguamento delle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), il Consiglio federale adegua gli importi minimi degli assegni al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo. Gli importi sono arrotondati al multiplo di 5 franchi immediatamente superiore.

Minoranza (Sauter, Aellen, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann)

Art 16 cpv. 2[bis]

[2bis] I contributi sono versati in parti uguali dai datori di lavoro e dai salariati. I Cantoni possono prevedere contributi più elevati per i salariati.

II

[1] La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

[2] Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.